

ZIPA

CONSORZIO
ZONE
IMPRENDITORIALI
PROVINCIA
ANCONA

Costituito con D. Pref. n. 9367 del 03/04/1950 - Trasformato con Decr. P.R.G. n. 200 del 29/12/1999 - Ente Pubblico Economico

ORIGINALE

Delib. N. 4178

**Seduta del 17/04/2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMITATO DIRETTIVO**

Prot. N. 62046

L'anno duemilaquattordici il giorno diciasette del mese di aprile alle ore 17.00 in Jesi, nella sede consortile in Viale dell'Industria n. 5, si è riunito il Comitato Direttivo del Consorzio.

Presiede la seduta il Presidente Carlo Audino con l'assistenza del Direttore Generale Leonardo Leoni.

Fatto l'appello nominale risultano:

AUDINO Carlo	- <i>Presidente</i>	p
MARIANI Marcello	- <i>Vice Presidente</i>	p
BALDI Emiliano	- <i>Componente</i>	p
MORGANTI Cesare	- <i>Componente</i>	p
RUBEGNI Roberto	- <i>Componente</i>	p

GIULIETTI Luigi	- <i>Presidente Revisori</i>	p
VALENTI Sofio	- <i>Revisore</i>	p
PIERSANTELLI Serenella	- <i>Revisore</i>	p

Constatata la validità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente invita i presenti a deliberare sul seguente oggetto:

"VERTENZA ZIPA/RFI - SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 1897/2014 - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DEL NUOVO RINVIO."

“VERTENZA ZIPA/RFI – SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 1897/2014 – RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DEL NUOVO RINVIO.

Premesso:

- **che** a seguito dell'esproprio dal parte delle FF.SS. di circa 10 ha in area ZIPA di Ancona per la realizzazione di un deposito di locomotive, effettuato con decreto di occupazione del 05/09/1974 e di esproprio del 23/09/1976 del Prefetto di Ancona, si apriva una controversia per la definizione dell'indennità di espropriazione e di occupazione delle aree interessate;
- **che** contro l'indennità di esproprio offerta dalla FF.SS. per le aree incluse in zona Portuale di Ancona, il Consorzio il 30/03/1978 propose opposizione avanti la Corte di Appello di Ancona;
- **che** con sentenze n. 171/87 pronunciata il 29/10/87 e n. 174/87 pronunciata il 10/11/89 la Corte di Appello di Ancona *“accoglieva parzialmente la domanda proposta dal Consorzio ZIPA, contro l'Ente Ferrovie dello Stato, e per l'effetto:*
 - *determinava l'indennità di espropriazione per p.u. nella somma di complessive £. 969.104.500 disponendo il deposito della medesima presso la Cassa Depositi e Prestiti, previa detrazione di quanto già pagato al Consorzio, con decorrenza degli interessi compensativi al tasso legale dalla notifica del decreto di esproprio al 5 novembre 1987;*
 - *condannava le FF.SS. al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c. in favore del Consorzio, danno liquidato nella misura annua del 12%, ivi compresi gli interessi moratori al tasso legale, da calcolarsi sulla predetta differenziale somma, con decorrenza dal 5 novembre 1987 al giorno del pagamento;*
 - *determinava l'indennità di occupazione nella somma di £. 100.948.385 condannando parte convenuta al pagamento della stessa in favore del Consorzio ZIPA, detratta quella eventualmente depositata, oltre gli interessi compensativi al tasso legale dalla data dell'occupazione al 5 novembre 1987, nonché la rivalutazione come sopra complessiva di interessi moratori, sulla differenziale somma, con decorrenza dal 5 novembre al giorno del pagamento;*
 - *condannava infine parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessive L. 31.441. 318, ponendo a carico della convenuta anche le spese per l'espletamento della CTU;*
- che l'indennità, nella misura indicata dalla Corte di Appello di Ancona (969.104.500 indennità di esproprio + 100.948.385 indennità di occupazione = 1.070.052.885 indennità totale, oltre risarcimento danni ed interessi legali),

seppur superiore a quella offerta dalle Ferrovie, non era però corrispondente a quanto atteso dal Consorzio;

- **che** nel luglio del 1990, contro detta sentenza, il Consorzio proponeva ricorso per Cassazione;
- **che** la Corte di Cassazione con sentenza n. 3769/95 del 30/03/95 cassava le suddette sentenze della Corte di Appello di Ancona e rimetteva il giudizio in sede di rinvio alla Corte di Appello di Bologna *"per la decisione della causa sulla base della normativa di cui all'art. 5 bis del D.L. n. 333 dell'11 luglio 1992 introdotto dalla legge di conversione n. 359 dell'8 agosto 1992 ed inoltre sulla base del principio espresso dalle Sezioni unite con la decisione n. 9872 del 22 novembre 1994 richiamato nel dispositivo della stessa (divieto per il giudice di rinvio di liquidare un'indennità inferiore a quella della sentenza cassata) "*;
- **che** il Consorzio ZIPA provvedeva a riassumere il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bologna nei termine di legge;
- **che** quest'ultima con sentenza n. 1072/2006, assunta in camera di consiglio in data 10/03/2006, determinava in favore del Consorzio ZIPA:

- *" l'importo dell'indennità di espropriazione in € 617.125,00, oltre interessi legali dal 23/09/1976 al 5/11/1987 pari ad € 343.222,95 ed interessi al tasso annuo del 12% sull'importo di 617.125,00 dal 5/11/1987 al saldo;*

- *ordinava alle Ferrovie dello Stato s.p.a., di effettuare il deposito degli importi indicati al netto quanto versato al medesimo titolo, presso la Cassa Depositi e Prestiti di Ancona;*

- *determinava l'importo dell'indennità di occupazione legittima in € 73.801,39 e precisamente € 30.687,17 dal 4 maggio 1974 al 3 maggio 1975, € 30.856,25 dal 4 maggio 1975 al 3 maggio 1976 ed € 11.919,81 dal 4 maggio 1976 al 23 settembre 1976, oltre interessi legali dalle scadenze delle singole annualità al saldo;*

- *ordinava alle Ferrovie dello Stato s.p.a., di effettuare il deposito degli importi indicati al netto quanto versato al medesimo titolo, presso la Cassa Depositi e Prestiti di Ancona;*

- *condanna la Ferrovie dello Stato alla rifusione in favore del Consorzio ZIPA delle spese processuali liquidate in complessivi €45.564,00";*

- **che** successivamente la Corte Costituzionale con le recenti pronunce n. 348/349 del 22/24 - 10 - 2007, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis comma 1 e 2 del Decreto Legge n. 333/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 359/92 (indennità per l'ablazione di terreni edificatori pari al valore venale mediato con il reddito dominicale del terreno con la eventuale deduzione del 40%) e, di conseguenza, dell'art. 37 commi 1 e 2 del DPR n. 327 dell'08-06-2001 (testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione di pubblica utilità) in

quanto inidonee a garantire un'equa riparazione del danno subito dai proprietari espropriati;

- **che** conseguentemente dette norme - poste a fondamento della decisione assunta dalla Corte di Appello di Bologna - non trovavano più applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione delle sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale, le quali peraltro avevano valore anche per i giudizi in corso purché non coperti da giudicato;
- **che** il giudizio instaurato contro le RFI dinanzi alla Corte di Appello di Bologna non aveva ancora acquisito definitivamente l'autorità di giudicato, essendo nuovamente proponibile - nei termini di legge - ricorso per Cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte medesima il 10/03/2006 e depositata in cancelleria il 18/10/2006;
- **che**, infatti, i termini di decadenza dall'impugnazione scadevano il 03/12/2007 ai sensi dell'art. 327 c.p.c.;
- **che** il vuoto legislativo, creato dalle intervenute pronunce adottate dalla Corte Costituzionale, ha reso opportuno proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna 1072/2006 al fine di non pregiudicare le pretese economicamente rilevanti del Consorzio ZIPA, intenzionato ad ottenere un'equa riparazione del pregiudizio subito a seguito dell'esproprio oggetto di causa, nel caso in cui una probabile evoluzione - chiarificatrice sul punto - avesse consentito di individuare criteri più vantaggiosi cui attenersi per il calcolo degli indennizzi nelle procedure di espropriazione;
- **che**, alla luce di quanto sopra, il Consorzio al fine di tutelare le proprie pretese economiche, ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1072/2006;
- **che** al ricorso proposto dal Consorzio resisteva con contro-ricorso la S.p.A. RFI nelle more subentrata a S.p.A. Ferrovie dello Stato;
- **che** la contro-ricorrente formulava a sua volta ricorso incidentale al quale il Consorzio replicava, riproponendo, con nuovo ricorso incidentale, le doglianze di quello principale;
- **che** all'esito del Giudizio la Corte di Cassazione con sentenza n. 1897/14, accogliendo parzialmente i motivi di ricorso proposti dal Consorzio, così statuiva: *"La Corte, accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, nonché i primi due dell'incidentale, rigetta il quarto, quinto e sesto del principale, assorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione"*;
- **tenuto conto**, pertanto, del fatto che la questione relativa alla stima dell'indennità di esproprio, nonché quella relativa al danno da svalutazione oltre alle spese del giudizio di legittimità dovranno essere esaminate dal Giudice del nuovo rinvio;

- **ritenuto opportuno** riassumere la causa davanti al Giudice del nuovo rinvio al fine di non compromettere le pretese economiche rilevanti del Consorzio ZIPA, intenzionato ad ottenere una congrua riparazione del pregiudizio subito a seguito dell'esproprio oggetto di causa;
- **tenuto conto** della valutazione espressa a riguardo dall'Avv. Alessandro Lucchetti, con studio in Ancona - Corso Mazzini, 156, già nominato consulente legale del Consorzio ZIPA nella vertenza ZIPA/RFI con deliberazione del C.D. n. 3580/97;
- **ritenuto opportuno** avvalersi ancora della Sua collaborazione per il prosieguo della vertenza in corso demandandogli ampio mandato a predisporre, nell'interesse del Consorzio ZIPA, gli atti propedeutici alla riassunzione della causa davanti al Giudice di rinvio nei termini di legge;
- **ritenuto** doversi dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione stante l'urgenza di procedere alla riassunzione della causa davanti al Giudice del nuovo rinvio vista l'imminente scadenza dei termini previsti per legge;
- **vista** la Legge regionale n. 48 del 19/11/96 e lo Statuto consortile;
- **visto** il parere favorevole del Direttore Generale;

Tutto ciò premesso

A voti palesi, unanimi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. **di riassumere** la causa davanti al Giudice del nuovo rinvio, per le motivazioni tutte espresse nella premessa;
2. **di dar specifico mandato** allo studio legale Avv. Lucchetti & Associati di Ancona - Corso Mazzini , 156, nella persona dell'Avv. Alessandro Lucchetti, di predisporre nell'interesse del Consorzio ZIPA gli atti propedeutici alla riassunzione della causa davanti al Giudice del nuovo rinvio, nonché di rappresentare e difendere il Consorzio medesimo nelle relative sedi;
3. **di corrispondere** al medesimo studio le spettanze dovute previo presentazione di preventivo di parcella;

Con successiva e separata votazione, dall'esito unanime, espressa nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere alla riassunzione della causa davanti al Giudice del nuovo rinvio vista l'imminente scadenza dei termini previsti per legge.

ORIGINALE

Del che si è redatto il seguente verbale.

IL PRESIDENTE
(Carlo Audino)



IL DIRETTORE GENERALE
(Leonardo Leoni)

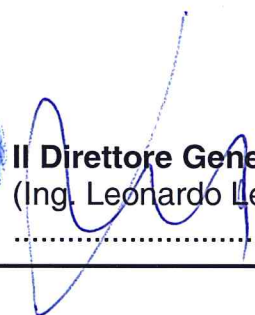


Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio consortile, dal 23 APR. 2014 al 8 MAG. 2014 e che contro la medesima non sono state prodotte opposizioni.

Jesi lì, 9 MAG. 2014



Il Direttore Generale
(Ing. Leonardo Leoni)



Si attesta che il presente atto è divenuto esecutivo per decorrenza del 10° giorno dalla sua pubblicazione.

Jesi lì, 9 MAG. 2014



Il Direttore Generale
(Ing. Leonardo Leoni)

